



CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso

Regolamento per la concessione di aree pubbliche per l'installazione dei circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 28.09.2009

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Destinatari delle aree
- Art. 3 - Presentazione della domanda
- Art. 4 - Rilascio concessioni
- Art. 5 - Criteri di rilascio autorizzazioni
- Art. 6 - Gestione delle attrazioni
- Art. 7 - Subentro nelle concessioni
- Art. 8 - Cauzioni
- Art. 9 - Obblighi dei concessionari
- Art. 10 - Prescrizioni
- Art. 11 - Festeggiamenti locali.
- Art. 12 - Spese a carico dei concessionari

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

- Art. 13 - Responsabilità del concessionario
- Art. 14 - Restituzione cauzioni
- Art. 15 - Introito cauzioni

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Le occupazioni di suolo pubblico da effettuarsi con installazioni di circhi ed altre attività dello spettacolo viaggiante sono autorizzate esclusivamente nelle aree a ciò destinate e comprese nell'elenco approvato dal Consiglio comunale a norma dell'art. 9 della legge 18.3.1968, n. 337.¹.

Il suolo pubblico di Via Vivaldi, destinato a parcheggio per le scuole e le piscine comunali, potrà essere occupato da installazioni di circhi o altre attività dello spettacolo viaggiante solo qualora , a

¹ Art. 9.

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, senza ricorso ad esperimento di asta.

È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

giudizio del Responsabile del servizio, l'occupazione non sia di pregiudizio all'ordinato svolgimento dell'attività scolastica.

Art. 2 - Destinatari delle aree

La concessione delle aree di cui al precedente articolo è fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione, prevista dagli artt. 69, 71, 86 e 110 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e dagli artt. 116, 124 e 125 del relativo Regolamento di attuazione approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635, nonché la L. 18.03.1968, n. 337.

Art. 3 - Presentazione della domanda

Per ottenere la concessione di installare spettacoli viaggianti nelle aree di cui all'elenco indicato nell'art. 1, gli esercenti dovranno far pervenire al Comune domanda in bollo in un periodo compreso tra due mesi ed un mese precedenti il giorno per cui è richiesta l'autorizzazione ad installare le attrezzature.

Il richiedente dovrà indicare nella domanda:

- 1) le proprie generalità, la residenza ed il recapito per la corrispondenza postale o per eventuali comunicazioni, codice fiscale;
 - 2) il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione, allegando una o più fotografie o bozzetti;
 - 3) il tipo, il numero e le dimensioni degli autoveicoli e delle carovane di abitazione, *che dovranno, comunque, essere posizionate su spazi pubblici destinati a parcheggio e sempre su preventiva indicazione che, di volta in volta, sarà data dal Comando Polizia Locale;*
 - 4) il periodo ed il luogo per cui è richiesta la concessione di occupazione del suolo pubblico.
- Per i soli complessi circensi, le domande potranno essere fatte pervenire con un anticipo massimo di un anno, e potranno venire omesse le indicazioni relative alle caratteristiche ed alle misure d'ingombro contenute nell'autorizzazione ministeriale.

Non verranno prese in considerazione le domande incomplete o che pervengano fuori del periodo indicato nel presente articolo.

Art. 4 - Rilascio concessioni

La concessione per l'installazione delle attrazioni e degli impianti connessi verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio interessato.

Della concessione o del diniego verrà spedita comunicazione al richiedente almeno quindici giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione, salvo un maggior anticipo per i complessi circensi.

La concessione sarà rilasciata per una durata massima di dodici giorni per i complessi circensi e di venti giorni per le altre attrazioni.

E' fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione da parte del Responsabile del Servizio interessato in casi eccezionali o in periodi particolari. Il Responsabile del Servizio interessato potrà far osservare, a suo giudizio, un periodo di intervallo tra una concessione e l'altra nella stessa località. Per i complessi circensi, se esiste già una concessione, non ne verrà rilasciata una seconda, se non nei seguenti casi:

- per un periodo seguente alla prima;
- per un periodo antecedente, purché il termine della seconda concessione preceda di almeno quarantacinque giorni l'inizio della prima.

Art. 5 - Criteri di rilascio autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere:

- A) a titolo ordinario;
- B) a titolo precario;

C) a titolo di novità.

A) Nella concessione delle autorizzazioni a titolo ordinario, sarà tenuto conto, nel loro insieme, dell'anzianità di frequenza, di appartenenza alla categoria, di gestione di spettacoli viaggianti, e, inoltre, della novità e del tipo delle attrazioni e della loro qualità educativa e culturale.

B) La concessione delle autorizzazioni a titolo precario verrà fatta, previo parere della Giunta comunale, nei casi in cui si rendessero occasionalmente liberi spazi adeguati. La concessione di queste autorizzazioni non potrà in alcun caso costituire diritto o legittima aspettativa per la concessione, a qualsiasi titolo, di autorizzazioni anche negli anni seguenti.

C) Le concessioni di autorizzazioni a titolo di novità saranno date prescindendo dai criteri generali di cui al precedente punto A) ed avendo presente esclusivamente il criterio della "novità" sulla piazza e della spettacolarità dell'attrazione. In tale caso la concessione non darà luogo ad alcun titolo di anzianità di frequenza per il concessionario e sarà strettamente annuale.

E' facoltà della Giunta comunale ripetere tale concessione allo stesso attrazionista solo per l'anno seguente al primo.

Art. 6 - Gestione delle attrazioni

La concessione è strettamente personale e vale esclusivamente per l'attrazione indicata nell'autorizzazione stessa. E' vietata la subconcessione sotto qualsiasi titolo e forma. Il concessionario è tenuto, inoltre, a gestire direttamente ed esclusivamente l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

In caso di trasgressione, la concessione sarà immediatamente revocata e sia il concessionario che il subconcessionario saranno esclusi dalle future concessioni per un periodo che verrà di volta in volta stabilito dalla Giunta comunale.

Art. 7 - Subentro nelle concessioni

In caso di morte del titolare dell'attrazione, i requisiti di cui all'art. 5, acquisiti dal defunto, vengono riconosciuti ai di lui familiari, purché di fatto già conviventi o cooperanti nella conduzione dell'attrazione e fino a quando gli stessi rimarranno proprietari o gestori della medesima.

Art. 8 - Cauzioni

La concessione è subordinata al versamento all'Amministrazione comunale, da parte dell'interessato, di una cauzione nella misura ed entro il termine di volta in volta stabiliti dal Responsabile del Servizio interessato, tenuto conto del tipo, dell'entità dell'installazione e del periodo richiesto per la permanenza.

La cauzione deve venire depositata alla Tesoreria del Comune di Roncade con ricevuta di deposito provvisorio in contanti.

Art. 9 - Obblighi dei concessionari

Il concessionario, prima di installare l'attrazione, dovrà versare all'Amministrazione comunale la tassa stabilita per l'occupazione del suolo pubblico.

L'installazione dovrà avvenire in conformità alle istruzioni della Polizia locale.

L'attrazione dovrà essere mantenuta in efficienza, in modo decoroso, convenientemente illuminata nelle ore notturne e dovrà funzionare negli orari stabiliti.

Oltre a quanto disposto in materia di attività rumorose, il concessionario sarà tenuto all'osservanza delle particolari limitazioni che gli venissero imposte per gli spettacoli o per il funzionamento dell'attrazione e per l'uso di apparecchi sonori.

Art. 10 - Prescrizioni

Il concessionario dovrà curare la pulizia dell'area e della fascia circostante per almeno dieci metri. E' vietato eseguire, senza speciale autorizzazione del Responsabile del Servizio interessato, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo.

Gli autoveicoli e le carovane di abitazione, per ogni manifestazione, dovranno essere posizionate assieme e su spazi pubblici destinati a parcheggio.

Art. 11 - Festeggiamenti locali

Le attività dello spettacolo viaggiante su aree private o su aree non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 di questo Regolamento, sono subordinate al preventivo nulla osta del Responsabile del Servizio interessato, che potrà essere concesso per periodi di festeggiamenti locali o patronali, purché siano evitati intralci alla circolazione, disturbo alla quiete delle persone ed inconvenienti igienici.

Art. 12 - Spese a carico dei concessionari

Tutte le spese relative e conseguenti alla concessione, come bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti sono a carico dei concessionari.

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 13 - Responsabilità del concessionario

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni indicate in altre disposizioni di legge, qualora previste, saranno punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

In caso di gravi trasgressioni, a giudizio del Responsabile del Servizio interessato, e sentita la Giunta comunale, la concessione potrà essere immediatamente revocata.

All'esercente resosi responsabile di gravi trasgressioni potrà altresì essere inibito di installare qualsiasi attrazione nel territorio del Comune di Roncade per uno o più anni.

Art. 14 - Restituzione cauzioni

Le cauzioni depositate a norma del presente Regolamento, in assenza di qualsiasi pendenza verso l'amministrazione comunale e purché il suolo sia stato lasciato libero e nel pristino stato, verranno restituite entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza della concessione.

Le cauzioni non verranno restituite al concessionario in caso di suo recesso, salvo impedimento determinato da causa di forza maggiore.

Art. 15 - Introito cauzioni

I rimborsi per eventuali danni o pendenze con il Comune verranno direttamente trattenuti sulle cauzioni, restando impregiudicate le ulteriori azioni.